

**Verbale di accordo di contrattazione decentrata integrativa fra
Azienda, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto**

**Allocazione ed utilizzo risorse erogate dalla Regione Liguria
(D.G.R. n. 876 del 19/07/2011)
ad integrazione fondo produttività collettiva Comparto per l'anno 2010**

Bussana di Sanremo, 27 dicembre 2012

Pagina 1 di 7

AZIENDA USL N.1 IMPERIESE
Via Aurelia, 97 – 18032 BUSSANA DI SANREMO (IM) – Tel. (0184) 536.1
Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085
www.asli.liguria.it



Addì 27 dicembre 2012, presso la Sede di Bussana ha avuto luogo l'incontro fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto quali Prati costituenti la Delegazione Trattante in sede di contrattazione integrativa decentrata. Fra le Parti:

visti e richiamati:

- l'art. 40 comma 1 del CCNL 07/04/1999 e successivi rinnovi, a norma del quale *"L'indennità della professione infermieristica (...) è attribuita al personale avente diritto fino al 31 dicembre 1999 (...). Successivamente a tale data il conseguimento delle fasce successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole generali dell'art. 35 mentre l'importo delle indennità che sarebbero state maturate dal personale interessato (...) affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali e delle posizioni secondo la ripartizione definita dalla contrattazione integrativa"*;
- la dichiarazione congiunta in calce al CCNL 05/06/2006 (2° biennio economico 2004-2005) con cui *"le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 07/04/1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, 1° biennio economico 2006-2007"*;
- la dichiarazione congiunta in calce al CCNL 10/04/2008 (quadriennio normativo 2006-2009, 1° biennio economico 2006-07) con cui *"le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all'art. 40 del CCNL 07/04/1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, 2° biennio economico 2008-2009"*;
- l'accordo intervenuto fra l'Assessore alla Salute ed alcune OO.SS. del Comparto in data 09/05/2011, la Regione Liguria si impegnava a mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere liguri risorse per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo;
- la DGR n. 560 del 20/05/2011 veniva recepito il citato accordo e contestualmente messa a disposizione la somma di complessivi € 6.000.000,00 (al netto oneri ed IRAP), relativa all'ex-indennità infermieristica per l'anno 2010 e per la parziale copertura degli arretrati;
- la DGR n. 876 del 19/07/2011, la Regione individuava le somme da assegnare alle singole Aziende per la copertura dei costi derivanti dal pagamento dell'ex-indennità infermieristica per l'anno 2010 e per la parziale copertura degli arretrati, assegnando alla ASL 1 € 1.008.683,00 (al lordo oneri ed IRAP - al netto € 756.701,42);

preso reciproco atto che:

- le citate dichiarazioni congiunte sull'argomento non hanno mai avuto seguito e l'intera vicenda ha costituito oggetto di svariati contenziosi giudiziari;
- l'accordo del 09/05/2011 e i successivi atti della Giunta Regionale non recano disposizioni di indirizzo e coordinamento sulla destinazione delle risorse assegnate; né ugualmente lo stesso art. 40 configurava vincoli di destinazione delle stesse a favore di determinati istituti contrattuali e/o di specifiche categorie professionali del Comparto;

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

richiamati altresì:

- il D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella L. n. 122/2010, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in particolare l’art. 9 comma 2-bis a norma del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15/04/2011, ove sono chiarite le modalità di applicazione della succitata disposizione, precisandosi, fra l’altro che *la programmazione di progressioni economiche da parte delle pubbliche amministrazioni (sia pure ai soli fini giuridici, in forza del comma 21 dello stesso art. 9) comporta l’obbligo di rendere indisponibili, nel periodo 2011-2013, le somme certe a tal fine destinate, come altresì precisato dalla Corte dei Conti;*

richiamata l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 27 novembre 2012 e trasmessa al Collegio Sindacale, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui alla nota prot. n. 0045052 del 13/12/2012, ai fini del parere obbligatorio sulla certificazione di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

preso reciproco atto che il Collegio Sindacale, nella seduta del 19/12/2012, ha formalizzato parere favorevole in ordine alla suddetta certificazione di compatibilità, come da verbale acquisito agli atti;


dopo ampia ed approfondita discussione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – principi generali

1. Richiamate le premesse di cui sopra, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto decentrato integrativo, le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - le risorse erogate dalla Regione Liguria per l’anno 2010, nell’ammontare evidenziato in premessa **€ 1.008.683,00 (al lordo oneri ed IRAP – al netto € 756.701,42)**, ancorché ipoteticamente destinabili, in base alla letterale formulazione dell’art. 40, al fondo di cui all’art. 9 del CCNL 31/07/2009 (fondo c.d. “di carriera”), non possono tuttavia storicizzarsi in detto fondo, in quanto gli atti deliberativi della Giunta Regionale configurano giuridicamente tale somma come importi erogati una tantum, senza prevedere alcuna garanzia di consolidamento del finanziamento sugli esercizi successivi al 2010;

Pagina 3 di 7



Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

- conseguentemente, le risorse in parola possono essere trattate esclusivamente a titolo di retribuzione accessoria di risultato sul fondo della produttività collettiva relativo all'esercizio 2010, quale implemento temporaneo da erogarsi "una tantum" in unica soluzione e non storicizzato.

Art. 2 – risorse disponibili

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - qualora la consistenza del fondo "di carriera" non venga completamente utilizzata nell'esercizio di competenza, si determina una disponibilità destinata, a norma della vigente disciplina contrattuale collettiva nazionale, a confluire nel fondo della produttività collettiva;
 - la consistenza del fondo "di carriera", come costituito sulla base delle statuizioni di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009 e rideterminato a seguito della ricognizione formalizzata con deliberazione del D.G. n. 436 del 17/06/2011, , ammonta per quanto attiene all'esercizio 2010 a complessivi € 6.515.611,64;
 - l'esercizio 2010 ha evidenziato un residuo consolidato pari ad € 225.000,00;
2. Quanto sopra premesso, si evidenzia quanto segue:

- fondo produttività 2010 rideterminato con delibera n. 436/2011	€ 1.865.655,27
- importo speso (nel 2011) su 30% fondo per pagamento "progetti generali" esercizio 2010	€ 514.716,00
- importo erogato dalla Regione (al netto oneri ed IRAP)	€ 756.701,42
- residuo consolidato esercizio 2011 fondo art. 9 CCNL 31/07/2009	€ 225.000,00
- risorse complessive disponibili per erogazione "una tantum"	
- ad implemento fondo produttività 2010 in quota "progetti generali"	<u>€ 981.701,42</u>

Art. 3 – utilizzo risorse disponibili

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio 2010 l'Azienda, ha conseguito gli obiettivi di contenimento delle spese e rispetto del budget complessivo assegnato dalla Regione, con un risultato di bilancio a consuntivo esercizio 2010 assai prossimo, nella sostanza, al pareggio di bilancio: ciò in un contesto caratterizzato da sensibili contrazioni di risorse e di organici.
2. Ciò premesso, la somma di € 981.701,42 è utilizzata per il finanziamento di apposito progetto generale aggiuntivo, da liquidarsi "una tantum", ad integrazione delle quote già erogate sulla produttività collettiva (progetti) anno 2010, finalizzato all'ulteriore valorizzazione "del personale del Comparto, il cui apporto al conseguimento degli obiettivi

Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane

Ufficio Relazioni Sindacali

generali di bilancio assegnati dalla Regione all'Azienda sia stato economicamente graduato, nell'esercizio 2010, solo riguardo al trattamento accessorio".

3. In relazione al carattere del progetto e stanti i principi generali, posti dalla vigente disciplina di legge e di contratto (da ultimo: art. 5 CCNL 31/07/2009), che precludono alla contrattazione integrativa di prevedere meccanismi di erogazione indifferenziata, come più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile anche con riferimento agli impianti contrattuali nazionali anteriori alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009, le Parti ravvisano la necessità di regolamentare: destinatari, accesso e graduazione economica del progetto medesimo.


Art. 4 – destinatari del progetto e requisiti d'accesso

1. Sono destinatari del progetto di cui al presente accordo i dipendenti del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso la ASL 1 Imperiese nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.
2. I requisiti di accesso al presente progetto sono rispettivamente:
 - a. stato della progressione economica anteriore al 01/01/2010
 - b. assenza nel biennio 2010-2009 di sanzioni disciplinari superiori alla multa;
 - c. valutazione, nella scheda individuale relativa al 2010, pari o superiore a 42/60esimi

Art. 5 – criteri graduazione economica del progetto

1. Per l'individuazione dei dipendenti aventi titolo a partecipare al progetto aggiuntivo, fino a concorrenza delle risorse disponibili, viene formulata una graduatoria generale in ordine ad un punteggio massimo individuale di 100 punti ottenuto dalla somma dei seguenti punteggi:
 - a. massimo 20 punti - anzianità di fascia economica in Azienda

- dal 01/01/2009	-	punti 05
- dal 01/01/2008	-	punti 10
- dal 01/01/2007	-	punti 15
- dal 01/01/2006	-	punti 20
 - b. massimo 30 punti – anzianità di servizio in Azienda
 - punti 1 per ogni anno fino a concorrenza del punteggio massimo
 - c. 50 punti supplementari
 - in caso di possesso, al 01/01/2010, di fascia economica conseguente soltanto a riposizionamento, a seguito di passaggio verticale alla categoria immediatamente


 Several handwritten signatures in black ink are present in the bottom right corner of the page, overlapping the footer text.


Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

superiore (previa selezione interna) nel periodo dal 01/01/2006 al 31/12/2009, senza tuttavia conseguire alcun incremento reale del trattamento economico complessivo








2. Sulla base del punteggio complessivo conseguito in applicazione dei criteri di cui sopra, le quote economiche del presente progetto sono graduate come appresso specificato:
 - punteggio > 50 punti - € 750,00 lordi
 - punteggio = o < 50 punti - € 550,00 lordi
3. Le suddette quote lorde sono paramtrate in base alla fascia di punteggio conseguita dal singolo dipendente interessato nella scheda di valutazione individuale relativa al 2010:
 - 1^ fascia (da 55 a 60) - 100%
 - 2^ fascia (da 49 a 54) - 95%
 - 3^ fascia (da 42 a 48) - 90%
 - 4^ fascia (da 36 a 41) - nessun incentivo
4. in caso di assenza protrattasi per l'intero anno 2010 che abbia reso oggettivamente impossibile qualsiasi valutazione (anche minima) è assegnata la 3^ fascia.
5. per i titolari di posizione organizzativa nel 2010 le quote sono così paramtrate:
 - valutazione 2010 in fascia alta - 100%
 - valutazione 2010 in fascia media - 95%
 - valutazione 2010 in fascia 0 - nessun incentivo
6. La quota così parametrata è ulteriormente proporzionata al periodo di servizio effettivo prestato, per il personale cessato, ovvero assunto a tempo indeterminato, nel corso del 2010.

Art. 6 - disposizioni finali

1. Il presente contratto è applicabile dal giorno successivo a quello della sua sottoscrizione in via definitiva, successivamente all'acquisizione del parere favorevole di compatibilità finanziaria da parte del Collegio Sindacale dell'Azienda.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e/o contratto collettivo nazionale.



Struttura Complessa Sviluppo Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

PARTE PUBBLICA	PARTE SINDACALE
Il Direttore Amministrativo sostituto dott. G. PIATTI 	RSU (*) 
Il Direttore Sanitario dott. E. DELFINO 	C.G.I.L. – F.P. 
Il Direttore SC Sviluppo Risorse Umane dott. I. CAVIGLIA 	C.I.S.L. – F.P. 
Il Dirigente S.O. Professioni Sanitarie dott. M. ANFOSSO 	U.I.L. – F.P.L. 
	FIALS 
	FSI

Ufficio Relazioni Sindacali
 GMS \

(*) Dichiarazione a verbale della RSU “La RSU chiede che, nell’ipotesi che si verificasse una seconda tranche di incentivo, quest’ultima dovrà essere riconosciuta al personale escluso dal presente accordo”.

